



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ANCONA SEZIONE 07

riunita con l'intervento dei Signori:

- Presidente
- Relatore
- Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.

depositato il /

- avverso la sentenza N.

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PESARO

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO PESARO

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.

I.V.A. 1997 SANZIONI

SEZIONE

N° 07

REG.GENERALE

N° 1012/04

UDIENZA DEL

09/11/2005 ore 09:30

SENTENZA

N°

174/7/05

PRONUNCIATA IL:

09 NOV. 2005

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 GIU. 2007

TVL



Svolgimento del Processo

L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Pesaro con ricorso notificato il 29.10/02.11.2004 alla in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha interposto appello avverso la sentenza contraddistinta con il n. 87/4/04 pronunciata il 25.06.2004 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, depositata in segreteria il 15.07.2004, notificata il 17.09.2004, con la quale viene statuito l'accoglimento, con spese compensate, del ricorso proposto contro l'avviso di irrogazione sanzioni emesso il 15.12.2003, con il quale, contestata la maggiore richiesta di rimborso IVA presentata per l'anno 1997, veniva irrogata la sanzione di E.43.540,42.

Il primo Giudice con la gravata sentenza motiva l'assunta statuizione dichiarando la nullità dell'atto opposto per inesistenza della notificazione dato il carattere sostanziale e non processuale dello stesso e quindi non soggetto agli effetti sananti del raggiungimento dello scopo che trovano applicazione solo ed esclusivamente per gli atti processuali. Con la gravata sentenza, inoltre, mentre si rigetta il difetto di motivazione eccepito dalla ricorrente società, si condivide e si accoglie la eccezione di nullità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione dello stesso da parte del soggetto legittimato a validamente emetterlo. Infine, nel merito, la appellata sentenza ritiene legittimo e consentito il diritto al rimborso IVA a nulla valendo la invocata mancata barratura del modello VR di richiesta di rimborso, stante il comportamento concludente in proposito della società ricorrente L'appellante Agenzia con il proposto appello, preliminarmente eccepisce la inesistenza della notificazione della gravata sentenza per violazione dell'art.148 c.p.c. mancando, nella relata, la firma dell'impiegato incaricato di ricevere l'atto. L'agenzia, inoltre, si duole in ordine alla ritenuta legittimità del comportamento della società appellata per quanto attiene l'operato rimborso con conseguente ritenuta infondatezza delle sanzioni comminate, poiché la medesima società illegittimamente non aveva evidenziato nel modello VR mediante specifica barratura della casella relativa all'ulteriore rimborso ex art. 30 co.3° DPR n. 633/1972, come espressamente richiesto. Inoltre si solleva doglianza per la ritenuta inesistenza della notificazione dell'atto impugnato invocando l'applicazione degli effetti sananti della notificazione di cui all'art. 156 c.p.c. avendo la notificazione raggiunto lo scopo tant'è che la società destinataria del noto avviso aveva opposto lo stesso. Inoltre la parte appellante si duole della condivisa ed accolta eccezione di nullità dell'atto opposto perché non sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio. Si eccepisce che l'atto in questione era stato sottoscritto da funzionario dell'Ufficio espressamente ed ammissibilmente autorizzato. Infine si rileva come il primo Giudice pur avendo accolto la eccezione preliminare di nullità della notificazione dell'atto opposto, abbia impropriamente ritenuto di statuire ed abbia, in effetti, statuito, anche sulle altre sollevate eccezioni di merito. Infine con il proposto appello si censura la gravata sentenza anche nel merito eccependo la violazione dell'art. 30 co.4° DPR n. 633/1972 che non consente il rimborso con le modalità e nella misura operata dalla società ricorrente, stabilendo il succitato articolo 30 la misura massima dell'ecedenza detraibile che può formare oggetto di rimborso mediante modello VR allorché sia stata completata la sezione prima dello stesso.

La società appellata in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, come in atti domiciliato e rappresentato e difeso, con atto depositato il 16.12.2004 ha controdedotto al proposto appello con proposizione, a sua volta, di appello incidentale condizionato, con il quale, previa sollecitazione di controllo della tempestività del proposto appello e della costituzione in giudizio della parte appellante, nonché della ritualità delle enunciate autorizzazioni DRE e riservando in prosieguo ogni rilievo, si eccepisce la inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art.22 D. Lgs n. 546/1992 poiché nella copia del ricorso di appello depositato in segreteria non risulta sottoscritta la attestazione di conformità alla copia notificata dello stesso. Nonché, sempre in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva della parte appellante non risultando il ricorso di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate competente in persona del suo Direttore, legale rappresentante. Nel merito si contrasta il proposto appello deducendo la ineccepibilità della decisione impugnata in punto alla ritenuta inesistenza della notificazione dell'atto impugnato nonché in punto al

ritenuto diritto della parte appellata al rimborso IVA e quindi la illegittimità delle irrogate sanzioni per l'asserita mancata barratura del modello VR. Infine si formula appello incidentale condizionato alla eventuale ammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio, sollevando doglianza della ritenuta valida motivazione dell'atto impugnato ed in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio che andavano poste a carico della parte soccombente. Da ultimo si controdeduce alla sollevata eccezione pregiudiziale di nullità della notificazione della sentenza appellata risultando la stessa del tutto regolare e comunque operando la sanatoria di cui all' art. 156 c.p.c. avendo la stessa natura processuale ed essendo stato proposto appello dalla Agenzia ,destinataria della stessa. La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 09.11.2005.

Motivi

L'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate- Ufficio di Pesaro avverso la sentenza contraddistinta con il n. 87/4/2004, pronunciata il 25.06.2004 dalla Commissione Provinciale di Pesaro, notificata il 17.09.2004, è infondato e va rigettato.

La Commissione sul piano logico e sistematico è chiamata a pronunciarsi e decidere sulla questione preliminare sollevata dalla parte appellante Agenzia delle Entrate-Ufficio di Pesaro di nullità ed inesistenza della notificazione della sentenza appellata, mancando nella relata di notifica la sottoscrizione dell' impiegato di essa destinataria incaricato di riceverla l'atto.

Orbene l'esame della relata di notifica apposta sull'originale e sulla copia notificata consente di accertare che la stessa è conforme al disposto dell'art.148 c.p.c.. Infatti la predetta relata è sottoscritta dall' Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Pesaro, La medesima relata

è datata 17.09.2004. La predetta relata risulta riportata sull'originale di notifica e sulla copia notificata. Inoltre risulta anche indicato il luogo della notificazione corrispondente alla sede della appellante Agenzia delle Entrate-Ufficio di Pesaro; come pure indicato il nome e cognome della persona incaricata di ricevere l'atto, per tale qualificatasi.

Pertanto la notificazione della sentenza risulta conforme al dettato di legge e deve ritenersi valida ed efficace. Conseguentemente va disattesa la predetta eccezione preliminare di nullità di notificazione della stessa.

L' Agenzia delle Entrate-Ufficio di Pesaro con il proposto appello solleva come primo motivo di gravame la doglianza che il primo Giudice avrebbe errato nell'accogliere il ricorso ritenendo la nullità dell'opposto atto impositivo per inesistenza della notificazione dello stesso.

Sul punto deve rilevarsi che se è ipotizzabile un effetto sanante ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell'atto anche per tale atto impositivo non avente natura processuale estendendo allo stesso il complesso delle regole della notificazione degli atti aventi natura processuale, è però necessario ai fini della operatività del predetto effetto sanante di raggiungimento dello scopo che la notificazione presenti irregolarità e/o anomalie e/o mancanza di qualche elemento concorrente alla perfetta formazione della relata di notificazione. Cosicché l' effetto sanante del raggiungimento dello scopo dell' atto comporta il superamento e la sanatoria della irregolare notificazione, pur avvenuta.

Al contrario non può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c. una notificazione la cui relata, sia sull' originale che sulla copia notificata dell' atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell' Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica, pubblico Ufficiale ed Organo preposto a tale adempimento. Invero sia il numero cronologico della notificazione che la sottoscrizione dell'Organo preposto alla notificazione, l' Ufficiale Giudiziario, costituiscono elementi minimi essenziali perché possa configurarsi una notificazione di atto. In difetto di tali elementi, minimi essenziali, non viene neppure ad esistenza né una relata di notifica né una notificazione. La inesistenza della notificazione esclude che possa ipotizzarsi ogni e qualsivoglia sanatoria della stessa.

Pertanto è certamente infondato il predetto sollevato motivo di appello e la gravata sentenza, andando esente da tale censura, deve essere confermata.

Conseguentemente va disposto il rigetto del proposto appello con conferma della appellata sentenza e della dichiarata nullità dell'avviso impugnato di irrogazioni delle sanzioni per inesistenza della notificazione dello stesso.

Ogni altra questione resta assorbita dal disposto rigetto del proposto appello, anche per quanto attiene all' appello incidentale poiché lo stesso risulta proposto condizionatamente all' eventuale accoglimento dell' appello principale.

La natura delle questioni trattate costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l' appello proposto dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pesaro avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 87/4/2004, pronunciata il 25.06.2004 che interamente conferma. Spese compensate.

Così deciso in Ancona il 09.11.2005.

Il relatore

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



10/3/2007
[Handwritten signature]

